

## PROVVEDIMENTO IVASS N. 142 DEL 5 MARZO 2024

**MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO IVASS N. 29 DEL 6 SETTEMBRE 2016 RECANTE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE LOCALI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 51-BIS, 51-TER, 51-QUATER DEL TITOLO IV, CAPI I E II, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005 N. 209 RECANTE IL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 2015, N. 74 (CAP).**

**MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO IVASS N. 38 DEL 3 LUGLIO 2018 RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO DI CUI AL TITOLO III (ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA) E IN PARTICOLARE AL CAPO I (DISPOSIZIONI GENERALI), ARTICOLI 29-BIS, 30, 30-BIS, 30-QUATER, 30-QUINQUES, 30-SEXIES, 30-SEPTIES, NONCHÉ DI CUI AL TITOLO XV (VIGILANZA SUL GRUPPO), E IN PARTICOLARE AL CAPO III (STRUMENTI DI VIGILANZA SUL GRUPPO), ARTICOLO 215-BIS (SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO DEL GRUPPO), DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE - MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 2015, N. 74, CONSEGUENTE ALL'ATTUAZIONE NAZIONALE DELLE LINEE GUIDA EMANATE DA EIOPA SUL SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO.**

### Relazione

#### 1. Il quadro normativo di riferimento

La disciplina dei requisiti e criteri di idoneità degli esponenti aziendali e di coloro che svolgono funzioni fondamentali è recata dall'articolo 76 del CAP, la cui formulazione è stata modificata dal Decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 84<sup>1</sup>, che ha introdotto:

- una disciplina di attuazione che si articola in requisiti (oggettivi e tassativi) di professionalità, onorabilità e indipendenza e in criteri di competenza e correttezza;
- l'obbligo di dedicare il tempo necessario all'espletamento dell'incarico, in modo da garantire la sana e prudente gestione dell'impresa;
- l'autovalutazione da parte degli organi di amministrazione e controllo dell'impresa stessa sulla propria adeguata composizione.

Il contenuto dei requisiti e criteri di idoneità è indicato nel Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico<sup>2</sup> del 2 maggio 2022, n. 88 che ha abrogato le disposizioni già contenute nel Regolamento MISE dell'11 novembre 2011, n. 220, ad eccezione delle norme riguardanti i soggetti che detengono partecipazioni rilevanti. In particolare, il Decreto dispone, tra l'altro, l'applicazione di:

- (i) requisiti di onorabilità, i cui contenuti sono stati aggiornati rispetto alla disciplina previgente;

---

<sup>1</sup> Il Decreto ha recepito la Direttiva (UE) 2017/828 (Shareholders' right Directive 2 o SHRD2), dando attuazione all'articolo 7 della Legge 4 ottobre 2019 (legge di delegazione europea 2018). Il citato articolo 76 era stato già integrato in occasione del recepimento della Direttiva Solvency II, al fine di includere nella valutazione di idoneità anche coloro che svolgono funzioni fondamentali.

<sup>2</sup> MISE, dal 4 novembre 2022 Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT).

- (ii) criteri di correttezza (a questo fine, sono prese ad esempio in considerazione le condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a) del Decreto MISE 88/2022);
- (ii) requisiti di professionalità graduati in ragione della natura dell'attività svolta ed in particolare del ruolo di esponente con incarichi esecutivi, esponente con incarichi non esecutivi, presidente del consiglio di amministrazione, amministratore delegato e direttore generale. Gli esponenti delle imprese minori sono soggetti a requisiti di professionalità attenuati, in linea con criteri di proporzionalità che ispirano tutta la disciplina;
- (iv) criteri di competenza che attengono alla valutazione delle conoscenze teoriche acquisite e dell'esperienza lavorativa conseguita;
- (v) criteri di adeguata composizione collettiva dell'organo, che deve essere, tra l'altro, attuata garantendo la presenza di almeno il 33% dei componenti del genere meno rappresentato e di una quota di esponenti indipendenti, la cui individuazione è rimessa alla regolamentazione di emanazione dell'IVASS;
- (vi) requisiti di onorabilità e criteri di correttezza e competenza specifici per i titolari delle funzioni fondamentali. Viene attribuito alle imprese il compito di definire e graduare, nell'ambito della propria politica di idoneità alla carica, i requisiti e i criteri applicabili ai soggetti che svolgono le funzioni fondamentali.

Tenuto conto della minore complessità organizzativa delle imprese locali<sup>3</sup>, il Decreto MISE 88/2022 prevede un'applicazione della disciplina di idoneità degli esponenti limitata ai seguenti profili: requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza e criterio di correttezza. Ai titolari e a coloro che svolgono le funzioni di revisione interna, gestione dei rischi e di verifica della conformità si applicano, invece, le stesse norme previste per le imprese che ricadono nel regime *Solvency II*<sup>4</sup> (ai sensi degli articoli 20, comma 2 e 19 Decreto MISE).

---

<sup>3</sup> La nozione di impresa di assicurazione locale è contenuta nell'articolo 51-ter CAP: "1. L'impresa di assicurazione italiana è qualificata impresa di assicurazione locale ai sensi del presente Capo se soddisfa congiuntamente le seguenti condizioni: a) l'incasso annuo dei premi lordi contabilizzati dall'impresa non supera euro 5.000.000; b) il totale delle riserve tecniche dell'impresa al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo non supera euro 25.000.000; c) ove l'impresa faccia parte di un gruppo, il totale delle riserve tecniche del gruppo, al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo, non supera euro 25.000.000; d) nelle attività dell'impresa non rientrano attività assicurative o riassicurative volte a coprire rischi assicurativi di responsabilità, credito e cauzione a meno che non costituiscano rischi accessori; e) nelle attività dell'impresa non rientrano operazioni riassicurative superiori ad euro 500.000 del suo incasso annuo di premi lordi contabilizzati o ad euro 2.500.000 delle sue riserve tecniche al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo, ovvero superiori al 10 per cento del suo incasso annuo di premi lordi contabilizzati o delle sue riserve tecniche al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo. 2. L'impresa che rispetta le condizioni di cui al comma 1 non è qualificata impresa di assicurazione locale quando: a) esercita l'attività assicurativa o riassicurativa in regime di libera prestazione di servizi o di stabilimento in altri Stati membri; o b) in esito alla sua richiesta è autorizzata all'esercizio dell'attività di assicurazione ai sensi dell'articolo 13 o a continuare l'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 13; o c) l'incasso annuo di premi lordi contabilizzati o l'ammontare delle riserve tecniche, al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo, è prevedibile che superi, entro i cinque anni successivi, uno degli importi di cui alle lettere a), b), c) ed e) del comma 1." La nozione replica quella contenuta nell'articolo 4 della Direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II o *Solvency II*). La Direttiva quadro *Solvency II* è stata recepita dal decreto legislativo n. 74/2015 che ha aggiornato il decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 (Codice delle Assicurazioni Private – CAP).

<sup>4</sup> Si tratta delle imprese, diverse dalle locali, cui si applica la Direttiva *Solvency II* (cfr. nt. 3).

Per quanto concerne gli aspetti procedurali, il Decreto MISE (articolo 23) prevede che gli organi competenti valutino l'idoneità degli esponenti e dei titolari di funzioni fondamentali *prima* che essi abbiano assunto l'incarico, quando la nomina non spetta all'assemblea; negli altri casi l'idoneità viene valutata *dopo* l'assunzione dell'incarico e comunque non oltre i 30 giorni successivi, termine entro cui l'organo competente può anche pronunciare la decadenza. Inoltre, il processo di analisi deve essere documentato e motivato (articolo 76 CAP e articolo 23 Decreto MISE). La determinazione delle modalità e dei termini con cui l'IVASS conduce le valutazioni di sua competenza sono invece attuate con l'emanazione del presente Provvedimento (articolo 24 Decreto MISE e articolo 76, comma 2-*bis* CAP).

La normativa secondaria in materia di requisiti di idoneità è attualmente contenuta nei Regolamenti n. 29 del 6 settembre 2016, per quanto concerne le imprese locali, e n. 38 del 3 luglio 2018, che reca disposizioni in materia di governo societario delle imprese sottoposte al regime *Solvency II*; entrambi i regolamenti sono stati emanati in costanza del precedente Decreto MISE del 2011 e, pertanto, si è reso necessario un intervento di adeguamento al nuovo *framework* normativo.

Tenuto conto della complessità della materia e della necessità di acquisire una prima esperienza applicativa del Decreto MISE 88/2022, entrato in vigore l'1 novembre u.s., si procederà successivamente alla revisione della Lettera al mercato del 5 luglio 2018 (Orientamenti sull'applicazione del principio di proporzionalità nel sistema di governo societario), del Regolamento n. 10 del 2 gennaio 2018 (concernente le procedure di accesso all'attività assicurativa e l'albo delle imprese di assicurazione), nonché delle disposizioni contenute nel Regolamento n. 7 del 2 dicembre 2014 (Regolamento concernente l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi dell'IVASS, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990).

Nelle more della completa finalizzazione del processo di adeguamento della disciplina di settore, le previsioni contenute nello stesso Decreto MISE 88/2022 trovano diretta applicazione a tutti gli operatori.

## **2. Le finalità del Provvedimento**

Il Provvedimento reca modifiche e integrazioni ai Regolamenti nn. 29/2016 e 38/2018, con la finalità di adeguare i testi regolamentari alla normativa primaria e regolamentare sopravvenuta, confermando per il resto le previsioni che non appaiono con essa direttamente in contrasto e/o incompatibili.

In particolare, le modifiche mirano a:

- *coordinare la regolamentazione secondaria con quanto previsto in materia dal CAP e dal Decreto MISE 88/2022*. Nello specifico, si è provveduto ad allineare i testi regolamentari con l'inserimento dei criteri e dei requisiti previsti dal Decreto MISE, in coerenza con il perimetro di applicazione ivi disegnato (diversificazione in ragione dell'incarico assunto dall'esponente o dal titolare di funzione fondamentale, caratteristiche dell'impresa di appartenenza). Sono state inoltre espunte dal testo le previsioni divenute incompatibili con la normativa sopravvenuta (quale, ad esempio quella concernente il Presidente dell'organo amministrativo, che dovrà essere un esponente non esecutivo, senza possibilità di ricorrere alla deroga fino ad ora consentita dall'articolo 5, comma 9 del Reg. n. 38/2018).

Per quanto concerne poi la valutazione di idoneità dei titolari delle funzioni fondamentali, il Provvedimento, in linea con quanto prevede il regolamento ministeriale (articolo 19), prevede l'applicazione soltanto del requisito di onorabilità e dei criteri di correttezza e

competenza, mentre per i soggetti che svolgono le funzioni fondamentali, il perimetro delle disposizioni applicabili viene definito nell'ambito dell'apposita politica approvata dall'impresa e declinata secondo proporzionalità<sup>5</sup>. In tale contesto, permangono comunque i riferimenti all'indipendenza "organizzativa" delle funzioni fondamentali, intesa come divieto di commistione con quelle operative.

In base all'articolo 20 del Decreto MISE, alle imprese locali si applicano soltanto alcuni articoli concernenti gli esponenti aziendali: i requisiti di onorabilità (articolo 3); i criteri di correttezza e loro valutazione (articoli 4 e 5); la sospensione dagli incarichi (articolo 6); i requisiti di professionalità per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione (articolo 7); i requisiti di professionalità per i componenti del collegio sindacale); i requisiti di indipendenza di alcuni consiglieri di amministrazione (articolo 12); i requisiti di indipendenza dei sindaci (articolo 13). La disciplina applicabile alle imprese locali non presenta, invece, difformità rispetto a quella delle imprese soggette al regime *Solvency II* per quanto concerne la valutazione di idoneità dei soggetti che svolgono funzioni fondamentali (ai sensi degli articoli 19 e 20, comma 2 del Decreto MISE);

- *dare attuazione alla delega attribuita dal Decreto MISE all'IVASS in materia di composizione dell'organo amministrativo.* Con riferimento alle quote relative al genere meno rappresentato (art. 10, comma 3 Decreto MISE), il provvedimento rimette agli statuti delle imprese l'individuazione delle modalità con cui garantire il rispetto nel continuo delle soglie individuate e individua il meccanismo di approssimazione da applicarsi ove il valore di tali quote non sia pari ad un numero intero. La percentuale di componenti indipendenti (art. 10, comma 4 Decreto MISE) è stata fissata in almeno il 25% degli esponenti. Per quanto concerne i comitati endoconsiliari, vengono confermate le disposizioni vigenti, relative al Comitato per il controllo interno e i rischi e al Comitato remunerazioni (artt. 6 e 43 Reg. n. 38/2018);
- *adottare nuove disposizioni procedurali per la valutazione dei requisiti e criteri.* Le procedure di valutazione attualmente in essere non sono allineate ai contenuti del Decreto MISE (in particolare articolo 23). Il regolamento ministeriale richiede infatti di documentare nel dettaglio i processi valutativi che hanno condotto alla designazione dell'esponente o del titolare, anche in relazione ai documenti acquisiti e valutati. Inoltre, l'inserimento dei criteri di idoneità/competenza – che hanno carattere discrezionale e proporzionato alle diverse situazioni – sottende la necessità di strutturare in maniera puntuale il dialogo con l'Istituto. Per tali ragioni, il Provvedimento prevede la sostituzione della vigente disciplina con due nuove procedure valutative. Di conseguenza si interviene anche sul perimetro della documentazione utilizzata dall'impresa a supporto delle proprie valutazioni e successivamente oggetto di disamina da parte dell'IVASS, che comprende non solo il verbale ma anche il *curriculum vitae*, il consenso al trattamento dei dati e l'ulteriore documentazione eventualmente richiesta dall'IVASS. A questo fine e limitatamente alla valutazione degli esponenti di nomina assembleare delle imprese soggette al regime *Solvency II*<sup>6</sup>, è previsto che l'Istituto possa effettuare anche delle interviste. Il ricorso a tale strumento, che correda l'analisi sugli esponenti, sarà valutato nell'ambito dell'azione di vigilanza, sulla base della complessità organizzativa, operativa o gestionale dell'impresa in cui essi sono chiamati ad operare.

---

<sup>5</sup> Per l'effetto deve ritenersi superato quanto riportato nella Relazione al Regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018 e, in particolare, nella acclusa tabella esplicativa dei requisiti di idoneità da rispettare in base al ruolo rivestito e degli obblighi di notifica/comunicazione all'IVASS, anche in caso di eventuale esternalizzazione della funzione fondamentale.

<sup>6</sup> Cfr. nt. 4.

Come ulteriore ausilio del processo valutativo e anche dell'azione di vigilanza, il Provvedimento dispone che le imprese compilino e inviino all'Istituto dei questionari, conformi al modello allegato, con indicazione degli elementi informativi acquisiti da esponenti o titolari delle funzioni fondamentali, per accertarne l'idoneità all'incarico. Nel redigere i questionari - già resi disponibili agli operatori con apposita Lettera al mercato, nelle more della finalizzazione del processo di revisione regolamentare – le imprese dovranno tenere conto dei diversi ambiti di applicazione disegnati dal Decreto Ministeriale 88/2022. In particolare, le imprese locali - alle quali, in ragione della minore complessità organizzativa che le caratterizza, non si applicano taluni requisiti e criteri d'idoneità (cfr. paragrafo 1) - dovranno compilare soltanto le sezioni di interesse.

Analogamente, si è provveduto a modificare la procedura di valutazione applicabile alle imprese locali, sempre in linea di continuità con le scelte operate dalla normativa primaria (l'articolo 20 richiama gli articoli 23 e 24 del Decreto MISE).

Nel merito, le proposte di revisione risultano contigue alle soluzioni già implementate per il settore bancario (si vedano le "Disposizioni sulla procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti delle banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistema di garanzia dei depositanti" del 5 maggio 2021, emanate da Banca d'Italia), al fine di contenere il rischio di asimmetrie nel settore finanziario, considerate le forti analogie presenti nella normazione primaria (Decreto MISE 88/2022 e Decreto MEF n. 169/2020);

- *innestare la disciplina dei requisiti e criteri di idoneità nel sistema di governo societario di gruppo.* Ulteriori interventi di coordinamento con il Decreto MISE 88/2022 sono previsti all'interno della Parte III – Sistema di governo societario di gruppo del Regolamento n. 38, sia con riguardo al contenuto della politica di gruppo in materia di requisiti e criteri di idoneità, sia in relazione alla loro applicazione agli esponenti ed a coloro che svolgono funzioni fondamentali nell'ultima società controllante italiana (USCI). In relazione alla procedura di valutazione, il Provvedimento rinvia alle disposizioni applicabili del Capo V-*bis*;
- *individuare la disciplina applicabile alle particolari mutue assicuratrici.* In conformità con quanto previsto dall'art. 20 DM 88/2022, la disciplina è analoga a quella prevista per le imprese locali.

### **3. La struttura del Provvedimento.**

Il Provvedimento, composto da **6 articoli**, reca modifiche ai Regolamenti:

- a) n. 29 del 6 settembre 2016**, recante disposizioni relative alle imprese di assicurazione locali ai sensi degli articoli 51-bis, 51-ter, 51-quater del Titolo IV, Capi I e II, del CAP;
- b) n. 38 del 3 luglio 2018** recante disposizioni in materia di sistema di governo societario di cui al titolo iii (esercizio dell'attività assicurativa) e in particolare al Capo I (Disposizioni generali), articoli 29-*bis*, 30, 30-*bis*, 30-*quater*, 30-*quinques*, 30-*sexies*, 30-*septies*, nonché di cui al Titolo XV (Vigilanza sul gruppo), e in particolare al Capo III (Strumenti di vigilanza sul gruppo), articolo 215-*bis* (Sistema di governo societario del gruppo), del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni Private - modificato dal Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, conseguente all'attuazione nazionale delle linee guida emanate da EIOPA sul sistema di governo societario.

Di seguito una sintesi delle diverse disposizioni.

## **a) Modifiche al Regolamento n. 29 del 2016**

L'articolo 1 del Provvedimento apporta modifiche al Regolamento n. 29/2016.

### **Definizioni (articolo 2 del Reg. n. 29/2016)**

L'articolo 2 viene integrato con la definizione di "Regolamento requisiti esponenti", al fine di consentire un rinvio più agile al Decreto del MISE del 2 maggio 2022, n. 88 e quella di organo competente, mutuata da quella presente nello stesso regolamento ministeriale.

### **Politiche di idoneità (articolo 26 del Reg. 29/2016)**

La formulazione dell'articolo 26, comma 2, lettera g) viene modificata per integrare nella politica aziendale i riferimenti ai criteri di correttezza e competenza, secondo il perimetro di applicazione definito dall'articolo 20 del Decreto n. 88/2022. Per effetto della stessa norma, non è richiesto invece alle imprese locali di nominare un numero minimo di esponenti indipendenti, che potrà pertanto essere stabilito nella stessa politica di idoneità o in sede statutaria, né di garantire la presenza di una quota di esponenti del genere meno rappresentato (entrambi gli obblighi discendono dall'articolo 10 Decreto MISE, non applicabile alle imprese locali).

In raccordo con l'articolo 7, comma 3 del Decreto MISE, il nuovo comma 4-*bis* dispone che il Presidente del consiglio di amministrazione sia un esponente non esecutivo e non svolga alcuna funzione gestionale.

### **Comunicazioni all'IVASS (articolo 46 del Reg. 29/2016)**

È disposta la sostituzione del comma 1, che recava disposizioni procedurali in merito alla valutazione dei requisiti di idoneità. Conseguentemente, viene stabilito che il conferimento dell'incarico, il rinnovo, le dimissioni, la decadenza, la sospensione e la revoca, nonché ogni elemento sopravvenuto che possa incidere sulla valutazione dell'idoneità degli esponenti e dei responsabili delle funzioni di revisione interna, di gestione dei rischi e di verifica di conformità alle norme vengono comunicati all'IVASS tempestivamente e nel rispetto delle nuove procedure inserite nel Capo II-*bis*. Ulteriori modifiche (comma 2) hanno riguardato il contenuto della relazione che le imprese locali inviano all'Istituto, unitamente al bilancio d'esercizio, per allinearne i contenuti all'articolo 76 CAP ed all'articolo 20 Decreto MISE n. 88/2022.

### **Procedure di valutazione d'idoneità (Capo II-*bis* del Reg. 29/2016)**

È inserito il Capo II-*bis*, che introduce le nuove disposizioni procedurali per la valutazione dell'idoneità degli esponenti aziendali e dei responsabili della funzione di revisione interna, di gestione dei rischi e di verifica della conformità. In particolare, l'articolo **47-*bis*** individua la procedura applicabile alla valutazione d'idoneità degli esponenti in caso di nomina assembleare, prevedendo che essa sia condotta dall'organo competente entro 30 giorni dalla nomina e che il relativo verbale sia trasmesso all'IVASS nello stesso termine, unitamente alla documentazione a supporto. Ove ravvisi criticità, l'IVASS dispone di un termine di 120 giorni<sup>7</sup> per chiedere all'organo competente l'adozione di misure correttive ovvero avviare il procedimento di decadenza. Per i casi in cui la nomina non spetti all'assemblea, è previsto (articolo **47-*ter***) che la valutazione d'idoneità, salvo casi eccezionali d'urgenza, sia condotta prima della nomina. La nomina si perfeziona al decorso

---

<sup>7</sup> Non trattandosi di un termine procedimentale, il termine di 120 giorni assegnato all'Istituto per le valutazioni non è soggetto a sospensione e/o interruzione.

dei successivi 90 giorni<sup>8</sup>, termine entro il quale l'IVASS potrà valutare di richiedere l'attuazione di misure correttive. Successivamente, l'impresa comunica l'avvenuta nomina entro 5 giorni ed entro 60 giorni da tale comunicazione l'Istituto può avviare un procedimento d'ufficio volto a pronunciare la decadenza. È previsto che le imprese compilino e inviino all'Istituto dei questionari, conformi al modello allegato (allegato 1 del presente Provvedimento), con indicazione degli elementi informativi da acquisire dagli esponenti e dai responsabili delle funzioni di revisione interna, conformità alle norme e gestione dei rischi, per la valutazione dei requisiti e dei criteri previsti dall'articolo 20 del Decreto Ministeriale 88/2022.

Viene inoltre disciplinato (articolo **47-quater**) il caso in cui la valutazione riguardi i componenti dell'organo di controllo, chiarendo che la verifica non deve essere ripetuta se assume la titolarità della carica il sindaco già nominato in veste di supplente.

L'articolo **47-quinquies** stabilisce che, se dopo la nomina sopravvengono eventi rilevanti in grado di incidere sulla situazione degli esponenti o dei responsabili delle funzioni fondamentali, nei successivi 30 giorni deve essere effettuata una nuova valutazione.

L'organo competente dispone la sospensione dagli incarichi a seguito di comunicazione dell'esponente ovvero una volta a conoscenza dell'evento rilevante, dandone informativa all'IVASS tempestivamente (articolo **47-sexies**). La medesima comunicazione è prevista in caso di decisione dell'organo competente di pronunciare la decadenza o di reintegrare il soggetto sospeso.

L'articolo **47-septies** disciplina il potere dell'IVASS – ove ravvisi il difetto d'idoneità di un esponente (ovvero del responsabile della funzione di revisione interna, di gestione dei rischi, di verifica della conformità) – di avviare un procedimento d'ufficio della durata di 60 giorni, volto a pronunciarne la decadenza.

Ulteriori interventi di adeguamento alla normativa primaria sono attuati nell'Allegato 1, che reca le disposizioni sul contenuto minimo delle politiche di indirizzo definite dall'organo amministrativo.

L'Allegato A, Parte II - Titolo II (Documentazione per la verifica dei requisiti degli esponenti aziendali) è abrogato, in quanto i riferimenti alla documentazione da presentare all'Istituto per la verifica della sussistenza dei requisiti e criteri di idoneità sono stati integrati nel corpo del Regolamento.

Viene previsto l'inserimento di un nuovo Allegato (Parte III – Titolo I – Capo II – Allegato 4 del Reg. n. 29), che reca il questionario per la valutazione dell'idoneità di esponenti e responsabili delle funzioni di controllo.

## **b) Modifiche al Regolamento n. 38 del 2018.**

L'**articolo 2** del Provvedimento reca modifiche ed integrazioni al Regolamento n. 38/2018.

---

<sup>8</sup> Non trattandosi di un termine procedimentale, il termine dei 90 giorni non è suscettibile di interruzione o sospensione. Per analoghe ragioni, non può essere interrotto o sospeso il termine di 60 giorni previsto dall'art. 25-quinquies comma 1, lett. b, né quello di 120 giorni indicato dagli artt. 25-sexies, comma 3 e 47-quinquies, comma 3.

Gli interventi sono stati condotti in parallelo con quelli previsti per il Regolamento n. 29/2016, per quanto concerne:

- l’inserimento della definizione di “Regolamento requisiti esponenti” e di “Organo competente” (**articolo 1 del Reg. n. 38**);
- la modifica della politica di idoneità, i cui contenuti vengono adeguati alle previsioni del regolamento ministeriale (**articolo 5 del Reg. n. 38**);
- le procedure per la valutazione degli esponenti e dei titolari di funzioni fondamentali (**articoli 25-bis e 25-ter del Provvedimento**), tra cui si segnala in particolare l’introduzione di un questionario di verifica obbligatorio, nonché dei componenti supplenti dell’organo di controllo (**articolo 25-quater del Provvedimento**);
- la disciplina degli eventi sopravvenuti e dei rinnovi (**articolo 25-sexies del Provvedimento**), della sospensione dagli incarichi (**articolo 25-septies del Provvedimento**), della decadenza (**articolo 25-octies del Provvedimento**);
- l’allineamento dei contenuti minimi della politica di idoneità alla normativa primaria (Allegato 1).

Diversamente dalle imprese locali, è previsto che l’IVASS possa chiedere agli esponenti di nomina assembleare di partecipare ad interviste (si veda il nuovo **articolo 25-bis del Provvedimento**).

Sono state introdotte ulteriori modifiche ai fini di coordinamento con gli articoli 9 (criteri di competenza), 10 (criteri di adeguata composizione collettiva degli organi), 14 (indipendenza di giudizio e sua valutazione), 15 (disponibilità di tempo allo svolgimento degli incarichi), 16 (limiti al cumulo degli incarichi degli esponenti delle imprese di maggiori dimensioni o complessità operativa), 17 (Esenzioni e modalità di aggregazione degli incarichi), 18 (Assunzione di incarichi aggiuntivi) del Decreto MISE 88/2022 in relazione alle tematiche di seguito elencate.

### **Organo amministrativo (articolo 5 del Reg. 38/2018)**

In raccordo con l’articolo 10, comma 3 del Decreto MISE 88/2022 – in base al quale il numero di componenti del genere meno rappresentato negli organi di amministrazione e di controllo è pari al 33% - è stato inserito il comma 1-bis nell’articolo 5, che demanda agli statuti delle imprese la disciplina delle modalità per garantire nel continuo il rispetto della quota; prevedendo che ove il valore della quota di genere non è un numero intero, si approssima all’intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a cinque; diversamente si approssima all’intero superiore.

La formulazione del comma 9 è emendata nella parte in cui prevedeva che il Presidente dell’organo amministrativo avesse di norma un ruolo esecutivo, in quanto incompatibile con l’articolo 7, comma 3 del Decreto MISE, che non ammette tali deroghe. Conseguentemente, è stato abrogato il comma 10 che specificava i limiti di applicabilità della casistica in deroga.

### **Comitato per il controllo interno e i rischi (articolo 6 del Reg. 38/2018)**

Ai fini di allineamento con le disposizioni del Decreto MISE 88/2022 e con la nuova disciplina regolamentare è stato modificato il comma 1, eliminando per gli amministratori componenti il comitato (non esecutivi e in maggioranza indipendenti) il riferimento all’articolo 2387 codice civile.

### **Organo di controllo (articolo 8 del Reg. 38/2018)**

Nell'articolo 8 viene inserito il comma 1-*bis*, sempre in raccordo con le disposizioni in materia di *diversity* del Decreto MISE 88/2022. Anche per quanto concerne l'organo di controllo, si stabilisce che siano introdotte a livello statutario previsioni idonee a garantire nel continuo il rispetto della quota di genere; indicando altresì il relativo meccanismo di approssimazione ove il valore della quota di genere non risulti un numero intero.

### **Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza (articolo 25 del Reg. 38/2018)**

Il Provvedimento determina nel 25% del totale, la quota minima degli esponenti indipendenti presenti nell'organo amministrativo.

Viene altresì inserito il comma 1-*ter* in base al quale gli esponenti indipendenti assicurano un adeguato livello di dialettica interna all'organo di appartenenza e apportano un contributo di rilievo alla formazione della volontà del medesimo.

È previsto (comma 4) che i rinnovi, le dimissioni, le decadenze, le sospensioni e gli elementi sopravvenuti che possano incidere sulla valutazione di idoneità alla carica siano comunicati tempestivamente all'IVASS, nel rispetto delle modalità previste dal Capo V-*bis*.

Viene espunto il comma 5 dall'articolo 25, che prevedeva un'unica procedura di valutazione dell'idoneità di esponenti e titolari di funzioni fondamentali, in quanto non più allineata alle previsioni del Decreto MISE 88/2022 (in particolare, articolo 23). Tale disposizione è sostituita da quelle inserite nel nuovo Capo V-*bis* (articoli da 25-*bis* a 25-*octies*).

### **Titolari delle funzioni fondamentali (articolo 28 del Reg. 38/2018)**

Nel comma 2, lettera c), viene inserito il riferimento all'articolo 19 del Decreto MISE, che individua quali sono i requisiti e i criteri applicabili ai titolari delle funzioni fondamentali.

### **Comitato remunerazioni (articolo 43 del Reg. 38/2018)**

Per esigenze di coordinamento con le disposizioni del Decreto MISE 88/2022 e con la nuova disciplina regolamentare è stato modificato il comma 1, eliminando per gli amministratori componenti il comitato (non esecutivi e in maggioranza indipendenti) il riferimento all'articolo 2387 codice civile.

### **Esternalizzazione delle funzioni fondamentali (articolo 63 del Reg. 38/2018)**

All'articolo 63, il contenuto dei commi 3 e 4 è stato modificato, rispettivamente, per integrare il riferimento ai requisiti d'idoneità applicabili al titolare della funzione fondamentale esternalizzata, nonché a coloro che la svolgono. Si rammenta, a tale riguardo, che la disciplina è analoga a quella prevista in via ordinaria e si raccorda con quanto stabilito dall'articolo 19, comma 4 del Decreto MISE 88/2022.

### **Gruppi**

*Elementi ed obiettivi del sistema di governo societario di gruppo (articolo 70 del Reg. 38/2018).* Nella lettera f), viene integrato il riferimento al Regolamento requisiti esponenti.

*Organo amministrativo dell'ultima società controllante italiana (articolo 71 del Reg. 38/2018).* All'art. 71 è aggiunto il comma 1-*bis* per estendere all'USCI le disposizioni introdotte per garantire il rispetto della quota di genere individuata dall'art. 10, comma 3, del D.M. 88/2022.

Il comma 2, lettera p) è sostituito per integrare, nel contenuto della politica aziendale, i riferimenti ai criteri di correttezza e competenza, di adeguata composizione collettiva degli

organi, nonché del tempo ritenuto necessario dall'impresa per l'espletamento dell'incarico degli esponenti.

*Organo di controllo (articolo 74 del Regolamento 38/2018).* L'art. 74 viene integrato dal comma 1-bis per estendere all'USCI le disposizioni introdotte per garantire il rispetto della quota di genere individuata dall'art. 10, comma 3, del D.M. 88/2022.

*Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza a livello di gruppo (articolo 87 del Regolamento 38/2018).* L'art. 87 comma 1 è modificato per estendere all'USCI il nuovo Capo V-bis relativo alle nuove procedure per la valutazione dell'idoneità degli esponenti e dei titolari delle funzioni fondamentali. Per effetto della stessa norma è modificata la lettera a) e sostituita la lettera b).

Ulteriori interventi di allineamento alla normativa primaria sono attuati nell'Allegato 1, che reca le disposizioni sul contenuto minimo delle politiche di indirizzo definite dall'organo amministrativo.

Viene infine inserito l'allegato 2 al presente Provvedimento (allegato 4 del Reg. n. 38), che introduce il modello del questionario per la valutazione di idoneità degli esponenti e dei titolari delle funzioni fondamentali.

### **c) Ulteriori modifiche**

Gli articoli da 3 a 6 del Provvedimento contengono previsioni in merito a:

- **(articolo 3)** alla disciplina applicabile alle particolari mutue assicuratrici che, conformemente a quanto previsto dall'art. 20 DM 88/2022, è analoga a quella prevista per le imprese locali (v. articolo 1 del Provvedimento);
- **(articolo 4)** l'abrogazione della Circolare n. 140 del 9 novembre 1990;
- **(articolo 5)** al regime temporale di applicazione del Provvedimento;
- **(articolo 6)** alla sua pubblicazione ed entrata in vigore.

## **ANALISI E VERIFICA DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE**

**(A.I.R. e V.I.R. finale)**

### **PROVVEDIMENTO IVASS N. 142 DEL 5 MARZO 2024**

**MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO IVASS N. 29 DEL 6 SETTEMBRE 2016 RECANTE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE LOCALI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 51-BIS, 51-TER, 51-QUATER DEL TITOLO IV, CAPI I E II, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005 N. 209 RECANTE IL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 2015, N. 74 (CAP).**

**MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO IVASS N. 38 DEL 3 LUGLIO 2018 RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO DI CUI AL TITOLO III (ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA) E IN PARTICOLARE AL CAPO I (DISPOSIZIONI GENERALI), ARTICOLI 29-BIS, 30, 30-BIS, 30-QUATER, 30-QUINQUES, 30-SEXIES, 30-SEPTIES, NONCHÉ DI CUI AL TITOLO XV (VIGILANZA SUL GRUPPO), E IN PARTICOLARE AL CAPO III (STRUMENTI DI VIGILANZA SUL GRUPPO), ARTICOLO 215-BIS (SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO DEL GRUPPO), DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE - MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 2015, N. 74, CONSEGUENTE ALL'ATTUAZIONE NAZIONALE DELLE LINEE GUIDA EMANATE DA EIOPA SUL SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO.**

Sulla base delle disposizioni del Regolamento IVASS n. 54 del 29 novembre 2022 in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'IVASS, in particolare degli articoli 5, 6, 7 e 9 e tenuto conto del principio di trasparenza e proporzionalità a cui è ispirato il processo regolamentare dell'Istituto, sono state effettuate l'analisi e la verifica d'impatto della regolamentazione in argomento, nell'ambito delle quali sono state esaminate diverse opzioni normative, al fine di formulare soluzioni che rendano efficace l'atto stesso.

L'introduzione delle nuove disposizioni relative alla procedura di valutazione dei requisiti e criteri di idoneità degli esponenti aziendali e dei titolari delle funzioni fondamentali ha reso necessario condurre una valutazione di impatto regolamentare (VIR). L'introduzione delle disposizioni regolamentari relative alla realizzazione di interviste; all'utilizzo del questionario di verifica, nonché all'individuazione della quota dei consiglieri indipendenti sono state invece oggetto di un'analisi di impatto regolamentare (AIR).

Nel presente documento, si rappresentano i risultati conclusivi della valutazione di impatto regolamentare (VIR) e dell'analisi per la valutazione dell'impatto regolamentare (AIR), comprendente le ulteriori valutazioni riconducibili alla fase di pubblica consultazione.

#### **1. Scenario di riferimento**

La disciplina dei requisiti e criteri di idoneità degli esponenti aziendali e di coloro che svolgono funzioni fondamentali è recata dall'articolo 76 del Codice delle Assicurazioni Private (CAP), la cui formulazione è stata modificata dal Decreto legislativo 14 luglio 2020,

n. 84<sup>9</sup>, che ha introdotto: (i) un'articolazione della disciplina di attuazione in requisiti (oggettivi e tassativi) di professionalità, onorabilità e indipendenza e criteri di competenza e correttezza; (ii) la necessità di dedicare il tempo necessario all'espletamento dell'incarico in modo da garantire la sana e prudente gestione dell'impresa; (iii) l'autovalutazione, da parte degli organi di amministrazione e controllo dell'impresa stessa, sulla propria adeguata composizione.

In attuazione del CAP, il MISE ha emanato il decreto n. 88 del 2 maggio 2022 che ha graduato i contenuti dei requisiti e dei criteri di idoneità secondo il principio di proporzionalità.

Per quanto concerne i processi valutativi, il CAP (articolo 76, comma 2-*bis*) stabilisce che l'IVASS, secondo modalità e termini da esso stabiliti, anche al fine di ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti vigilati, valuta l'idoneità degli esponenti e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi e l'idoneità dei titolari delle funzioni fondamentali, tenendo conto anche dell'analisi compiuta dalle imprese e delle eventuali misure da loro adottate ai sensi del comma 1-*sexies*. Allo stesso riguardo, il Decreto MISE (articolo 23) prevede che tali processi siano condotti di norma prima che l'esponente o il titolare della funzione fondamentale abbiano assunto l'incarico, quando la nomina non spetta all'assemblea; negli altri casi, la valutazione è condotta dopo la nomina entro il termine di 30 giorni che è assegnato all'organo competente per pronunciare l'eventuale decadenza (articolo 23, comma 7). È inoltre stabilito che il verbale della riunione fornisca puntuale e analitico riscontro delle valutazioni effettuate e delle eventuali misure adottate per colmare i difetti di idoneità accertati.

In considerazione di tali mutamenti, che determinano la necessità di definire in maniera più puntuale il procedimento di valutazione dei soggetti designati come esponenti/titolari di funzioni fondamentali e di specificare i vari momenti e modalità di interazione con l'Istituto per le valutazioni o azioni ad esso spettanti, il Provvedimento:

- a) prevede l'introduzione di nuove disposizioni che identificano due processi distinti, in ragione della circostanza che la nomina sia o meno di natura assembleare;
- b) introduce l'uso di due ulteriori strumenti di acquisizione delle informazioni peculiari, quali le interviste - che l'Istituto potrà valutare di realizzare con gli esponenti di nomina assembleare - e i questionari *standard*, da somministrare, invece, in via obbligatoria a tutti gli esponenti e ai titolari delle funzioni fondamentali. Nelle more della finalizzazione del processo di revisione regolamentare, il testo degli stessi questionari era già stato reso noto agli operatori con apposita Lettera al mercato.

Inoltre, il Decreto MISE 88/2022 (articolo 10, comma 4) rimette all'IVASS la definizione della quota di esponenti in possesso del requisito di indipendenza, nel rispetto dei criteri di proporzionalità.

## 2. Potenziali destinatari

---

<sup>9</sup> Il Decreto ha recepito la Direttiva (UE) 2017/828 (*Shareholders' right Directive 2 o SHRD2*), dando attuazione all'articolo 7 della Legge 4 ottobre 2019 (legge di delegazione europea 2018). Il citato articolo 76 era stato già integrato in occasione del recepimento della Direttiva *Solvency II*, al fine di includere nella valutazione di idoneità anche coloro che svolgono funzioni fondamentali.

L'intervento normativo oggetto della presente valutazione d'impatto è destinato alle imprese di assicurazione e riassicurazione ed alle Ultime Società Controllanti Italiane (USCI), nonché alle imprese locali ed alle particolari mutue di assicurazioni.

Poiché le disposizioni relative all'adeguata composizione collettiva degli organi non sono applicabili alle imprese locali ed alle mutue assicuratrici, gli obblighi relativi alla presenza nell'organo amministrativo del genere meno rappresentato e di una quota minima di esponenti indipendenti rilevano esclusivamente per gli esponenti delle imprese sottoposte al regime *Solvency II*.

### **3. Obiettivi**

Tenuto conto del mutato quadro normativo, rappresentato dal combinato disposto dell'articolo 76 CAP e dal Decreto MISE 88/2022, le nuove disposizioni regolamentari modificano e aggiornano la disciplina dei requisiti e criteri di idoneità degli esponenti e dei titolari delle funzioni fondamentali, introducendo anche modifiche significative per quanto concerne i relativi aspetti procedurali.

### **4. Valutazione per l'intervento di modifica regolamentare e ipotesi di revisione (VIR)**

È stata eseguita la VIR sulla perdurante utilità, efficacia ed efficienza delle vigenti disposizioni relative alla valutazione dell'idoneità degli esponenti e dei titolari delle funzioni fondamentali (art. 25 Reg. 38/2018), che ha confermato la necessità di adeguare le disposizioni regolamentari dell'Istituto direttamente interessate dalla nuova disciplina di cui al Decreto MISE 88/2022.

Più precisamente le suddette disposizioni non sono conformi all'articolo 23 del Decreto MISE 88/2022, secondo cui la valutazione da effettuare in occasione della nomina deve essere differenziata, perché da condursi, di norma, prima che l'esponente o il titolare di una delle funzioni fondamentali abbia assunto l'incarico, quando la nomina stessa non spetta all'assemblea; negli altri casi, dopo e comunque in tempo utile (30 giorni) per consentire all'organo competente di dichiarare la decadenza.

Inoltre, le medesime non risultano del tutto efficienti, in quanto non individuano specificatamente le interazioni (eventuali o obbligatorie che siano) fra imprese e Autorità di vigilanza, volte ad esempio a verificare l'efficacia delle misure correttive assunte a fronte di specifiche e limitate carenze riferite ai criteri (articolo 76, comma 1-*sexies* CAP e articolo 23, comma 6 del Decreto MISE).

Ritenendosi necessario modificare la regolamentazione vigente a fini di miglior coordinamento con la normativa primaria, sono state prese in esame le ipotesi di revisione di seguito illustrate con riguardo alle procedure di valutazione dell'idoneità degli esponenti e dei responsabili delle funzioni di revisione interna, gestione di rischi e conformità alle norme, applicabili alle imprese locali e particolari mutue assicuratrici e alle imprese sottoposte al regime *Solvency II*.

In particolare sono state esaminate le seguenti opzioni:

- 1) non prevedere nessuna modifica (opzione zero);
- 2) prevedere una procedura valutativa specifica per le imprese locali/particolari mutue assicuratrici (opzione 1);

3) prevedere una procedura valutativa comune per le imprese locali/particolari mutue assicuratrici e le imprese sottoposte al regime *Solvency II* (opzione 2).

Tabella n. 1

<i>Opzioni percorribili</i>	<i>Principali vantaggi</i>	<i>Principali svantaggi</i>
1) non prevedere nessuna modifica (opzione zero)	- assenza di costi di adeguamento per le imprese	- disallineamento con la normativa primaria - significativo rischio di inefficienza nella valutazione dell'idoneità degli esponenti e dei responsabili delle funzioni
2) prevedere una procedura valutativa specifica per le imprese locali/particolari mutue assicuratrici (opzione uno)	- possibilità di declinare il principio di proporzionalità	- creazione di asimmetrie all'interno del mercato fra imprese locali e imprese soggette al regime <i>Solvency II</i> - costi di adeguamento delle imprese
3) prevedere una procedura valutativa comune per le imprese locali/particolari mutue assicuratrici e le imprese sottoposte al regime <i>Solvency II</i> ( <b>opzione due</b> )	- possibilità di declinare il principio di proporzionalità in relazione al perimetro dei requisiti/criteri applicabili - simmetria fra imprese locali e imprese soggette al regime <i>Solvency II</i>	- costi di adeguamento delle imprese

L'Istituto ha valutato di attuare **l'opzione due** e prevedere quindi di applicare il medesimo processo valutativo sia per le imprese locali/mutue assicuratrici, sia per le imprese sottoposte al regime *Solvency II*; ciò in quanto - a fronte di costi di adeguamento comunque presenti anche nell'opzione n. 1, in base alla quale per le imprese locali dovrebbe essere prevista una specifica procedura - tale soluzione consente di evitare asimmetrie sul mercato, che non appaiono pienamente giustificabili. Si è ritenuto infatti che il legislatore primario abbia inteso tener conto del principio di proporzionalità, già prevedendo un perimetro più ristretto di applicazione dei requisiti e criteri di idoneità alle imprese locali (cfr. articolo 20 del Decreto MISE che richiama solo i seguenti articoli 3, 4, 5, 6, 12, 13), mentre ha disposto che le disposizioni procedurali (articoli 23 e 24 del Decreto) rilevino nella loro integralità per tutte le tipologie di imprese, senza distinguere.

## 5. Analisi di impatto (A.I.R.) e elaborazione delle opzioni ritenute percorribili

Tenuto conto della maggiore granularità che configurerà il processo valutativo, per effetto del raccordo con il regolamento ministeriale (cfr. par. 4), è stata esaminata la possibilità di

introdurre due ulteriori strumenti peculiari di acquisizione delle informazioni rilevanti da parte dell'IVASS, al fine di svolgere le valutazioni di propria spettanza.

Nell'ambito del processo di AIR, si è valutato, in particolare, di:

- richiedere la partecipazione a interviste agli esponenti di nomina assembleare delle imprese sottoposte al regime di *Solvency II*. L'Istituto ne valuterebbe la realizzazione, sulla base della complessità organizzativa, operativa o gestionale dell'impresa in cui l'esponente viene nominato, redigendone apposito verbale (cfr. sotto-paragrafo A);
- prevedere l'uso di questionari, conformi al modello allegato al Provvedimento, che recano indicazione degli elementi informativi da acquisire dagli esponenti e dai titolari/responsabili delle funzioni fondamentali di tutte le imprese, per la valutazione dei requisiti e dei criteri previsti dal Decreto Ministeriale 88/2022. Si tratta di uno strumento che l'Istituto aveva in precedenza reso disponibile alle imprese con Lettera al mercato, prevedendone l'utilizzo su base volontaria, nelle more della finalizzazione del processo di revisione regolamentare (cfr. sotto-paragrafo B).

Un'ulteriore area di analisi di impatto ha riguardato l'individuazione della quota degli esponenti indipendenti, presenti nell'organo di amministrazione.

Il Decreto MISE 88/2022, con l'articolo 10 comma 4, ha rimesso all'IVASS il compito di definire - nell'ambito delle disposizioni emanate dall'Istituto in materia di governo societario in attuazione dell'articolo 30 del CAP - l'ammontare della quota degli esponenti in possesso del requisito d'indipendenza, nel rispetto del criterio di proporzionalità, nell'organo amministrativo e nei relativi comitati endoconsiliari. Si è reso pertanto necessario condurre una valutazione in relazione ai diversi scenari percorribili, al fine di dare attuazione alla delega regolamentare (cfr. sotto-paragrafo C). Per il Comitato per il controllo interno e i rischi (articolo 6 Reg. n. 38/2018) e per il Comitato remunerazioni (articolo 43 Reg. n. 38/2018) si conferma che gli esponenti indipendenti siano la maggioranza.

## 5.1. Analisi di impatto e relative scelte opzionali

### A) Interviste

Sono di seguito illustrate le opzioni di *policy* esaminate, in relazione alla possibilità che l'Istituto richieda agli esponenti, sulla base della complessità organizzativa, operativa o gestionale dell'impresa in cui essi vengono nominati, di partecipare a interviste, di cui viene redatto apposito verbale:

- 1) non introdurre la modifica (opzione zero);
- 2) introdurre la modifica, estendendone l'applicazione a tutti gli esponenti e ai titolari di funzioni fondamentali (opzione 1);
- 3) introdurre la modifica con applicazione ai soli esponenti di nomina assembleare (opzione 2).

Tabella n. 2

<i>Opzioni percorribili</i>	<i>Principali vantaggi</i>	<i>Principali svantaggi</i>
1) non introdurre la modifica (opzione zero)	- non si introducono oneri aggiuntivi per gli operatori	- possibili inefficienze del processo valutativo, tenuto conto che, per effetto



		<p>dell'entrata in vigore del DM 88/2022, l'analisi deve essere condotta con una maggiore granularità ai fini della verifica della sussistenza non solo dei requisiti ma anche dei criteri di idoneità</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- determinazione di un'asimmetria con la regolamentazione applicabile agli esponenti bancari, che possono essere intervistati dalla Banca d'Italia<sup>10</sup>, anche alla luce delle forti analogie esistenti fra le rispettive normative primarie in vigore (per gli esponenti bancari, il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020; per il settore assicurativo, il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico<sup>11</sup> n. 88/2022)</li></ul>
<p>2) introdurre la modifica, estendendone l'applicazione a tutti gli esponenti e ai titolari di funzioni fondamentali (opzione uno)</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>- potenziamento degli strumenti di acquisizione delle informazioni rilevanti</li><li>- maggiori elementi a supporto del processo valutativo</li><li>- possibilità di interlocuzione diretta con gli interessati e conseguente maggiore efficacia degli scambi informativi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- introduzione di oneri aggiuntivi per gli operatori</li><li>- si potrebbe generare una parziale asimmetria con la regolamentazione applicabile agli esponenti bancari, gravando le imprese di un onere eccessivo, tenuto conto delle forti analogie esistenti fra le rispettive normative primarie in vigore (per gli esponenti bancari, il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020; per il settore assicurativo, il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 88/2022)</li></ul>

<sup>10</sup> Si vedano le "Disposizioni sulla procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti delle banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistema di garanzia dei depositanti" del 5 maggio 2021, emanate dalla Banca d'Italia.

<sup>11</sup> MISE, dal 4 novembre 2022 Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT).

<p>3) introdurre la modifica con applicazione ai soli esponenti di nomina assembleare (<b>opzione due</b>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- potenziamento degli strumenti di acquisizione delle informazioni rilevanti</li> <li>- possibilità di interlocuzione diretta con gli interessati e conseguente maggiore efficacia degli scambi informativi</li> <li>- limitazione di oneri aggiuntivi per gli operatori ai casi di nomina di esponenti di grado “più elevato” nell’organizzazione aziendale</li> <li>- simmetria con la regolamentazione applicabile agli esponenti bancari<sup>12</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- introduzione di oneri aggiuntivi per gli operatori</li> </ul>
--	---	--

In esito alle valutazioni svolte, si è preferito adottare l’**opzione due**, che consente di apportare un miglioramento negli scambi informativi con gli operatori interessati. Come ha evidenziato l’esperienza acquisita nel settore bancario, in cui è già prevista la somministrazione delle interviste<sup>13</sup>, l’Autorità di settore può, per loro tramite, raccogliere informazioni ulteriori a supporto delle risultanze documentali, verificare l’effettiva esperienza del candidato e chiarire aspetti specifici anche relativi alle aspettative di vigilanza.

Al fine di non gravare il mercato di oneri eccessivi, si è ritenuto di limitare la partecipazione alle interviste ai soli esponenti aziendali di nomina assembleare e non a tutta la pletora dei soggetti cui si applica il Decreto MISE 88/2022, in quanto sono soltanto i primi ad assumere gli incarichi di maggiore rilevanza nell’organizzazione aziendale.

Per le stesse ragioni, si è inoltre previsto che la misura si applichi limitatamente alle imprese che ricadono nel regime di *Solvency II*; nello specifico, è stato osservato che la minore complessità operativa, propria delle imprese locali e delle particolari mutue assicuratrici, non renderebbe appropriato questo ulteriore livello di indagine.

\*\*\*\*\*

## **B) Questionario di valutazione**

Sono di seguito illustrate le opzioni di *policy* esaminate, in relazione all’introduzione dell’obbligo di compilare un apposito questionario, conforme a quello allegato al Provvedimento, con indicazione degli elementi informativi da acquisire dagli esponenti e dai

<sup>12</sup> Si vedano le “*Disposizioni sulla procedura di valutazione dell’idoneità degli esponenti delle banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistema di garanzia dei depositanti*” del 5 maggio 2021, emanate dalla Banca d’Italia.

<sup>13</sup> V. paragrafo 1.8 delle “*Disposizioni di vigilanza in materia di procedura di valutazione dell’idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, istituti di monte elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti*” del 5 maggio 2021) e paragrafo 6 della “*Guide to fit and proper assessments*”, pubblicata sul sito della Banca Centrale Europea.

titolari delle funzioni fondamentali per la valutazione dei requisiti e dei criteri previsti dal Decreto MISE 88/2022:

- 1) non introdurre la modifica regolamentare (opzione zero);
- 2) prevedere l'obbligatorietà del questionario sia per le imprese locali, sia per le imprese soggette al regime *Solvency II* (opzione uno);
- 3) prevedere l'obbligatorietà del questionario solo per le imprese soggette al regime *Solvency II* (opzione due).

Tabella n. 3

<i>Opzioni percorribili</i>	<i>Principali vantaggi</i>	<i>Principali svantaggi</i>
1) non introdurre la modifica (opzione zero)	- non si introducono oneri aggiuntivi per gli operatori	- possibili inefficienze del processo valutativo, tenuto conto che, per effetto dell'entrata in vigore del DM 88/2022, l'analisi deve essere condotta con una maggiore granularità ai fini della verifica della sussistenza non solo dei requisiti ma anche dei criteri di idoneità
2) prevedere l'obbligatorietà del questionario sia per le imprese locali, sia per le imprese soggette al regime <i>Solvency II</i> ( <b>opzione uno</b> )	- potenziamento degli strumenti di acquisizione delle informazioni rilevanti - razionalizzazione del processo valutativo, che potrà avvalersi di un strumento recante tutte le informazioni richieste - semplificazione nel processo di trasferimento delle informazioni dall'esponente all'impresa e da questa all'IVASS, attraverso la compilazione di una sorta di " <i>check list</i> " - standardizzazione dei flussi informativi che ciascuna impresa dovrà adottare per le verifiche di idoneità - incremento degli elementi a supporto della procedura	- introduzione di oneri aggiuntivi per gli operatori

	di verifica dei requisiti e dei criteri di idoneità	
3) prevedere l'obbligatorietà del questionario solo per le imprese soggette al regime <i>Solvency II</i> (opzione due)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- potenziamento degli strumenti di acquisizione delle informazioni rilevanti</li> <li>- razionalizzazione del processo valutativo razionalizzazione, che potrà essere condotto con l'ausilio di un strumento recante tutte le informazioni richieste</li> <li>- semplificazione nel processo di trasferimento delle informazioni dall'esponente all'impresa e da questa all'IVASS, attraverso la compilazione di una sorta di "check list"</li> <li>- standardizzazione dei flussi informativi che ciascuna impresa dovrà definire con gli esponenti e i titolari di funzioni per la verifica di idoneità</li> <li>- incremento dell'efficienza delle procedure di verifica dei requisiti e dei criteri di idoneità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- introduzione di oneri aggiuntivi per gli operatori</li> <li>- applicazione del questionario ad una sola parte delle imprese operanti sul mercato italiano, stante l'esclusione di quelle c.d. locali (cfr. art. 51-ter CAP)</li> </ul>

L'Istituto ha inteso dare attuazione all'**opzione uno**.

Come noto, il questionario è stato in precedenza inviato alle imprese con Lettera al mercato, che, nelle more della finalizzazione del processo di revisione regolamentare, ne prevedeva la compilazione e il conseguente invio all'IVASS su base volontaria.

Sulla base delle verifiche sino ad ora condotte, si è rilevato che l'utilizzo del nuovo *tool* è stato scarso, generando delle inefficienze nell'acquisizione delle informazioni rilevanti da parte degli operatori. Nello specifico, ciò ha anche determinato un aggravio significativo dell'azione di vigilanza, considerata l'incisività della valutazione discrezionale che è oggi demandata all'Istituto.

In tale contesto, si è pertanto valutato di prevedere come obbligatorio l'uso del questionario, ora allegato al Provvedimento, che consentirà di standardizzare i flussi informativi fra l'impresa e gli esponenti/i titolari delle funzioni e successivamente con l'Istituto. Si ritiene inoltre che i benefici derivanti dalla raggiunta omogeneità del processo di trasferimento dei dati siano superiori agli oneri organizzativi, connessi alla sua applicazione, e tali da renderne opportuna l'applicazione a tutte le imprese operanti sul mercato.

A favore dell'applicazione generale, milita peraltro la considerazione per cui le procedure di valutazione dell'idoneità alla carica previste per esponenti e responsabili di funzioni, che operano nelle imprese locali, sono analoghe a quelle introdotte per le imprese soggette al regime *Solvency II*.

D'altro canto, resta fermo che le imprese locali compileranno il questionario, limitatamente alle sezioni di interesse, in coerenza con il perimetro di applicazione dei requisiti e dei criteri di idoneità previsto dal Decreto ministeriale 88/2022.

\*\*\*\*\*

### C) Quota esponenti indipendenti

Sono di seguito illustrate le opzioni di *policy* esaminate, circa l'individuazione della quota di esponenti dell'organo amministrativo in possesso del requisito di indipendenza. In particolare:

- 1) mantenere la disposizione vigente che non prevede un numero minimo di esponenti, bensì ne richiede una presenza numericamente adeguata all'attività svolta (opzione zero);
- 2) introdurre un'indicazione numerica fissa (opzione 1);
- 3) introdurre una quota percentuale (opzione 2).

Tabella n. 4

<i>Opzioni percorribili</i>	<i>Principali vantaggi</i>	<i>Principali svantaggi</i>
1) mantenere la disposizione vigente che non prevede un numero minimo di esponenti indipendenti dell'organo amministrativo, bensì ne richiede una presenza adeguata in relazione all'attività svolta (opzione zero);	- assenza di costi di adeguamento	- possibili inefficienze generate dall'applicazione della previsione regolamentare che non garantisce la presenza di un numero minimo di esponenti indipendenti, richiesti dall'articolo 10, comma 4 DM 88/2022  - possibili arbitraggi applicativi ai fini della determinazione della presenza numerica degli esponenti indipendenti, in quanto la formulazione vigente non è pienamente conforme al dettato della stessa norma primaria
2) introdurre un'indicazione numerica fissa (opzione uno)	- applicazione omogenea a tutte le imprese	- mancata applicazione del principio di proporzionalità e conseguenti possibili inefficienze organizzative  - costi di adeguamento

3) introdurre una quota percentuale ( <b>opzione due</b> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>- piena declinazione del principio di proporzionalità</li> <li>- conformità con quanto previsto dall'articolo 10, comma 4 DM 88/2022</li> </ul>	- costi di adeguamento
--	--	------------------------

L'Istituto ha optato per l'**opzione n. 2**, ritenendo la stessa pienamente rispondente alle finalità indicate dalla normativa primaria (art. 10, comma 4 Decreto MISE). In particolare, la quota degli indipendenti all'interno dell'organo amministrativo sarà definita indicando una percentuale minima di componenti indipendenti rispetto al totale dei componenti dell'organo, in luogo di valori espressi in termini assoluti. Tale meccanismo è stato ritenuto idoneo a garantire la presenza di un numero di esponenti indipendenti di volta in volta proporzionato alla composizione dell'organo, come appunto richiesto dal regolamento ministeriale.

Al fine di quantificare il valore percentuale sopra richiamato, è stata condotta una valutazione quantitativa sull'attuale composizione dei *board*. Nel condurre l'indagine, l'Istituto si è avvalso dei dati presenti nell'applicativo RIGA ed aggiornati al 2022.

Dal campione di società esaminato, è emerso un *range* di componenti indipendenti rispetto al totale dei consiglieri che va dal 11 % al 77%. Il valore medio del campione raggiunge, quindi, il 32% del totale.

L'Istituto ha pertanto valutato di introdurre una specifica linea applicativa, che stabilisca che nell'organo amministrativo almeno un quarto (25%) dei componenti possieda i requisiti di indipendenza. La medesima soglia è prevista dalla Circolare di Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 (Parte I, Titolo IV, Cap. I. Sez. IV – Linee Applicative, 2.2, lett. c), Componenti esecutivi, non esecutivi e indipendenti). Inoltre, l'articolo 147-*ter* del TUF stabilisce che almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se quest'ultimo è composto da più di sette componenti, possieda i requisiti di indipendenza stabiliti dal TUF stesso ed il Codice di autodisciplina sulla *corporate governance* di Borsa Italiana S.p.A. (articolo 2 comma 5) raccomanda almeno due consiglieri indipendenti diversi dal presidente. Il medesimo Codice raccomanda anche alle grandi imprese appartenenti all'indice FTSE-Mib che la quota di consiglieri indipendenti sia pari almeno ad 1/3 (se non la metà) di tutti i componenti.